

Regolamento per la gestione delle attività di rischio
e dei conflitti di interesse verso soggetti collegati e
relative procedure deliberative



Regolamento per la gestione delle attività di rischio e dei
conflitti di interesse verso soggetti collegati e relative procedure
deliberative di Banca PSA Italia S.p.A.
Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del
18/06/2015

INDICE

1. PREMESSA	3
1.1. Criteri generali e modalità di formalizzazione delle procedure di cui al presente Regolamento	4
2. DEFINIZIONI	5
3. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	7
4. PROPENSIONE AL RISCHIO VERSO I SOGGETTI COLLEGATI	8
5. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E CONTROLLO PERIODICO DEI DATI	8
6. PROCEDURE DELIBERATIVE IN MERITO AD OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	10
6.1. Operazioni di importo esiguo	11
6.2. Operazioni di minore rilevanza	12
6.2.1. Fase pre-deliberativa/istruttoria delle operazioni di minore rilevanza	12
6.2.2. Fase deliberativa delle operazioni di minore rilevanza	13
6.3. Operazioni di maggiore rilevanza	14
6.3.1. Fase pre-deliberativa/istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza	14
6.3.2. Fase deliberativa delle operazioni di maggiore rilevanza	15
7. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CUI È APPLICABILE L'ART. 136 DEL TUB	16
8. DELIBERE-QUADRO	16
9. DEROGHE ED ECCEZIONI	17
9.1. Operazioni di minore o di maggiore rilevanza urgenti	17
10. FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA CAPOGRUPPO	17
11. MONITORAGGIO DEI LIMITI PRUDENZIALI E CASI DI SUPERAMENTO	17
12. CONTROLLI	18

1. PREMESSA

In conformità con quanto contenuto nelle “Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche” di cui alla Circolare di Banca d’Italia numero 263 del 27 dicembre 2006 (di seguito, le “**Disposizioni**”), come risultanti a seguito del 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, Banca PSA Italia S.p.A. (di seguito, la “**Banca**”), società controllata da Santander Consumer Bank S.p.A. (di seguito, la “**Capogruppo**”) e appartenente al Gruppo Bancario Santander Consumer Bank (di seguito, il “**Gruppo SCB**”), ha inteso formalizzare, nel presente documento (di seguito, il “**Regolamento**”), le procedure deliberative in merito alle operazioni con Soggetti Collegati.

Il Regolamento è stato redatto sulla base delle procedure deliberative in merito alle operazioni con soggetti collegati della Capogruppo (di seguito, “**Regolamento della Capogruppo**”) e apportando alle stesse le modifiche necessarie ad adattare alle peculiarità della Banca.

Le Disposizioni in tema di operazioni con Soggetti Collegati mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti agli organi di direzione e coordinamento della Banca possa comprometterne l’oggettività e la neutralità nei processi decisionali che interessano le operazioni finanziarie con i Soggetti Collegati, con un conseguente pregiudizio alla sana e prudente gestione che contraddistingue l’operato di una banca.

Va tuttavia premesso che la Banca, in forza della propria limitata complessità operativa ed in virtù del fatto che l’attività creditizia della Banca è finalizzata prevalentemente all’esercizio professionale nei confronti del pubblico del credito al consumo, compie relativamente poche operazioni con Soggetti Collegati.

La Banca adotta un modello di amministrazione e controllo tradizionale, nell’ambito del quale le funzioni di supervisione strategica e gestione sono demandate al Consiglio di Amministrazione (di seguito, “**Consiglio di Amministrazione**”), attualmente composto da sei componenti di cui due con la funzione di amministratore indipendente (di seguito, “**Amministratore Indipendente**”). Nell’ambito della funzione di gestione, il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato dal direttore generale e dal vice-direttore generale (di seguito, rispettivamente, il “**Direttore Generale**” e il “**Vice-Direttore Generale**”). Completa il quadro il collegio sindacale (di seguito, “**Collegio Sindacale**”), organo a cui è domandata la funzione di controllo.

In conformità con quanto prescritto dalle Disposizioni, il presente Regolamento verrà rivisto anche dalla Capogruppo nell’ambito del processo di revisione delle politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti di interesse da effettuarsi con cadenza almeno triennale.

Fermo restando quanto sopra il Regolamento si applica con decorrenza dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, che verrà assunta nel rispetto del processo di cui al successivo paragrafo 1.1.

Il Regolamento viene portato a conoscenza dell’Assemblea dei soci nonché tenuto a disposizione per eventuali richieste da parte della Banca d’Italia.

1.1. Criteri generali e modalità di formalizzazione delle procedure di cui al presente Regolamento

In particolare, in sede di prima elaborazione del Regolamento nonché in occasione di eventuali modifiche o integrazioni sostanziali devono essere consultati le competenti funzioni della Banca e, nello specifico, i servizi facenti capo alla Direzione Rischio, alla Direzione Finanza nonché al Servizio Affari Legali e Fiscale alla Direzione Compliance e AML, affinché, per quanto di loro competenza, valutino la rispondenza delle soluzioni proposte nel Regolamento ai vari profili della disciplina in tema di operazioni con Soggetti Collegati.

Successivamente il Regolamento deve essere sottoposto all'esame degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, i quali sono tenuti a produrre un parere analitico e motivato in merito all'idoneità del Regolamento a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni, esprimendosi favorevolmente circa l'assunzione delle relative deliberazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, infine, informato delle risultanze emerse dall'istruttoria operata dai servizi e dalle direzioni sopra citati nonché dell'esito della valutazione effettuata dal Collegio Sindacale e dagli Amministratori Indipendenti, delibera l'approvazione delle procedure raccolte nel presente Regolamento.

In linea con gli obiettivi cui sono tese le Disposizioni, le procedure deliberative in merito alle operazioni con Soggetti Collegati sono redatte prestando particolare attenzione alle varie fasi del processo decisionale che interessa tali operazioni. In ottemperanza alle Disposizioni il processo decisionale si articola in una fase pre-deliberativa/istruttoria ed in una fase deliberativa. Sempre in ottemperanza delle prescrizioni contenute nelle Disposizioni, sono state altresì distinte le tipologie di operazioni in i) Operazioni di Importo Esiguo; ii) Operazioni di Minore Rilevanza ed iii) Operazioni di Maggiore Rilevanza, definendo, in relazione a ciascuna di esse, un processo decisionale *ad hoc* particolarmente rafforzato per quanto concerne le operazioni di maggiore rilevanza, in ragione del maggior tasso di rischio che quest'ultime posseggono in relazione all'obiettività e alla neutralità della Banca nel gestire i rapporti con i Soggetti Collegati.

In questo senso il Regolamento identifica i presidi organizzativi e societari atti a determinare la massima imparzialità e neutralità, ai fini del rispetto del principio di sana e prudente gestione della Banca, in merito alle operazioni con Soggetti Collegati. Si precisa al riguardo che, ove previsto, il parere richiesto agli Amministratori Indipendenti deve essere dagli stessi espresso congiuntamente.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare in merito all'assunzione di Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati, opera nel rispetto dei limiti prudenziali fissati dalle Disposizioni.

Nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati tenuto conto del peso specifico della stessa rispetto all'intera operatività aziendale.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- "**Amministratore Indipendente**": l'amministratore che non sia controparte o Soggetto Collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, in

possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della Banca ai fini di quanto previsto dalle Disposizioni sul Governo Societario;

- “**Attività di Rischio**”: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;

- “**Controllo**”: ai sensi dell’articolo 23, TUB: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come Controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il Controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- “**Disposizioni sul Governo Societario**”: il Titolo Quarto, Parte Prima, Capitolo 1 delle “Disposizioni di Vigilanza per le Banche” di cui alla Circolare di Banca d’Italia numero 285 del 17 dicembre 2013.

- “**Influenza Notevole**”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una Influenza Notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di Influenza Notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- (ii) l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “Operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'Influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **“Parte Correlata”**: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca o con una singola società del Gruppo SCB, ivi compresa la Capogruppo:

1. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca, o un intermediario vigilato appartenente al Gruppo SCB. La definizione comprende gli amministratori, i sindaci, il direttore generale, il vice-direttore generale;
2. il partecipante, ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. numero 385 del 1993 (di seguito, il **“TUB”**);
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo SCB è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza Notevole.

- **“Personale Più Rilevante”**: le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca ai sensi del Titolo Quarto, Parte Prima, Capitolo 2 delle “Disposizioni di Vigilanza per le Banche” di cui alla Circolare di Banca d'Italia numero 285 del 17 dicembre 2013. In particolare, con riferimento alla struttura della Banca, rientrano in quest'ambito i soggetti *pro tempore* individuati dalle politiche di remunerazione ed incentivazione adottate dalla Banca;

- **“Soggetti Collegati”**: l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti Connessi.

Per l'applicazione a livello individuale, Banca PSA fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato da SCB per l'intero gruppo bancario;

- **“Soggetti Connessi”**:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
3. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi; per stretti familiari si intendono i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

- **“Operazione con Soggetti Collegati”**: la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:

- (i) quelle effettuate tra componenti del un Gruppo SCB quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- (ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- (iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- (iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo;

- **“Operazione di Importo Esiguo”**: ai fini del presente Regolamento, l’operazione con Soggetti Collegati di importo pari o inferiore a 30.000 (trentamila) Euro;

- **“Operazione di Maggiore Rilevanza”**: l’operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato nell’Allegato alle Disposizioni, alla voce “Indice di rilevanza del controvalore”. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate nell’Allegato alle Disposizioni alla voce “Indice di rilevanza dell’attivo”. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

- **“Operazione di Minore Rilevanza”**: l’operazione con Soggetti Collegati diversa da un Operazione di Maggiore Rilevanza.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Ai fini del presente Regolamento costituisce Operazione con Soggetti Collegati, qualunque transazione compiuta dalla Banca con Soggetti Collegati che comporti l’assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Tra le Operazioni con Soggetti Collegati della Banca sono incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. le operazioni aventi ad oggetto la sottoscrizione di prodotti e servizi della Banca;
2. le operazioni di finanza strutturata, con l’esclusione delle operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato di Gruppo SCB;
3. le operazioni inerenti l’esternalizzazione delle attività;
4. il conferimento di incarichi a fornitori di beni, convenzionati e/o consulenti.

4. PROPENSIONE AL RISCHIO VERSO I SOGGETTI COLLEGATI

Fermo restando il rispetto dei limiti prudenziali fissati dalle Disposizioni, i livelli di propensione al rischio nei confronti dei singoli Soggetti Collegati riflettono la valutazione

del relativo merito creditizio attribuito a ciascuno di essi secondo gli analoghi criteri elaborati dalla Direzione Rischio per i soggetti non collegati.

L'esposizione massima verso ciascun Soggetto Collegato rispetta gli analoghi limiti *pro tempore* fissati dal Consiglio di Amministrazione per i soggetti non collegati.

L'esposizione complessiva verso i Soggetti Collegati viene monitorata dal Consiglio di Amministrazione trimestralmente sulla base delle evidenze raccolte dalla Direzione Compliance e AML, inoltre il Consiglio di Amministrazione provvede a trasmettere i dati relativi al consiglio di amministrazione della Capogruppo.

5. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E CONTROLLO PERIODICO DEI DATI

In ottemperanza con quanto previsto dalle Disposizioni, la Banca cura il monitoraggio e l'aggiornamento del censimento dei Soggetti Collegati alla medesima, restando inteso che questi ultimi corrispondono al medesimo insieme di "soggetti collegati" definito dalla Capogruppo con riferimento al Gruppo SCB nel suo complesso.

In particolare, sono considerati Soggetti Collegati:

1. i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società del Gruppo SCB (ivi inclusa la Banca), il direttore generale e il vice-direttore generale di queste ultime, ove nominati;
2. i partecipanti al capitale della Banca ex art. 19, TUB (*i.e.* la Capogruppo, Santander Consumer Finanche S.A., il Banco Santander S.A., Banque PSA Finance S.A., Peugeot S.A.);
3. le società o gli enti su cui la Capogruppo o un'altra società del Gruppo SCB esercitano il Controllo o un'Influenza Notevole;
4. i soggetti appartenenti al Personale Più Rilevante, come individuati in applicazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione adottate della Capogruppo e della Banca;
5. le società o gli enti controllati da uno dei soggetti *sub* 1), 2), 3) e 4);
6. i soggetti che controllano i soggetti *sub* 2), ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con i medesimi;
7. gli stretti familiari di uno dei soggetti *sub* 1) e 4) e le società o imprese controllate da questi ultimi.

Il Servizio Affari Legali e Fiscale, coordinandosi a tal fine con le direzioni e i servizi preposti della Capogruppo, provvede a:

- a) individuare i soggetti *sub* 1), 2), 3), 4);
- b) ove necessario, richiedere ai soggetti *sub* 1) e 4) di fornire una "autodichiarazione" mediante l'utilizzo di una apposita modulistica al fine di individuare le società o enti dagli stessi controllati, gli stretti familiari e le società o imprese controllate da stretti familiari;
- c) verificare la correttezza formale del contenuto delle autodichiarazioni ricevute provvedendo ad effettuare, qualora ritenuto necessario, ulteriori approfondimenti mediante l'accesso a servizi informativi alternativi (e.g. il Registro delle Imprese);

- d) condividere con la Direzione Finanza le informazioni raccolte affinché quest'ultima le elabori (attraverso le fonti di informazione disponibili quali archivi aziendali, Centrale dei Rischi, Centrale dei Bilanci, etc. e prestando particolare attenzione ai rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse e che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie) in modo tale da individuare le Parti Correlate o i Soggetti Connessi;
- e) censire i Soggetti Collegati in un apposito *data base* informatico di Gruppo (di seguito, il "**Registro**");
- f) archiviare in originale le autodichiarazione presso i propri uffici da tenere a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Successivamente il Servizio Affari Legali e Fiscale, provvede a:

- modificare/integrare/cancellare le informazioni contenute nel Registro sulla base delle variazioni intervenute, anche su indicazione della Direzione Finanza;
- richiedere, con cadenza almeno annuale, un aggiornamento delle autodichiarazioni mediante l'invio di una specifica scheda precompilata con le informazioni risultanti dall'ultima autodichiarazione presentata. Il soggetto interessato dovrà verificarne il contenuto, integrarlo con le eventuali notizie mancanti, modificarlo nei contenuti variati o inesatti e, quindi, sottoscriverla e restituirla al predetto Servizio;
- condividere con la Direzione Finanza le informazioni aggiornate ai fini della relativa elaborazione di cui alla precedente lettera d);
- aggiornare, previa verifica della correttezza formale delle informazioni, il Registro.

Il Servizio Affari Legali e Fiscale in collaborazione con la Direzione Compliance e AML provvede altresì a verificare con cadenza annuale l'integrità dei dati inseriti nel Registro mediante:

- un controllo (a campione) di correttezza dei dati ivi presenti;
- un controllo di coerenza tra l'elenco dei soggetti individuati come Soggetti Collegati e l'elenco dei fornitori – da una parte - e, dall'altra, l'elenco dei soggetti effettivamente censiti nel Registro.

La correttezza e la completezza del processo di censimento dei Soggetti Collegati viene verificato su base annuale dalla Direzione Internal Audit.

6. PROCEDURE DELIBERATIVE IN MERITO AD OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Nel rispetto del principio di proporzionalità, la Banca definisce diversi processi decisionali in merito ad operazioni con Soggetti Collegati a seconda che dette operazioni siano qualificabili come: i) Operazioni di Importo Esiguo, ii) Operazioni di Minore Rilevanza o iii) Operazioni di Maggiore Rilevanza.

In relazione alle operazioni poste in essere dalla Banca, ciascuna controparte, mediante presa visione e sottoscrizione di apposita modulistica, viene resa tra l'altro edotta dei doveri della Banca in relazione a quanto previsto dalle Disposizioni nonché circa i possibili

profili di responsabilità connessi alle dichiarazioni rilasciate in sede di instaurazione del rapporto.

Nella fase di caricamento dei dati della controparte a sistema, ciascun operatore, ha evidenza se la stessa sia censita o meno nel Registro. Nel caso della proposta di nuovi fornitori tale evidenza dovrà essere riscontrata da parte dell'unità Servizi Generali e successivamente verificata da parte della Direzione Compliance e AML.

In particolare nel caso in cui non ci sia riscontro da parte del sistema, l'operazione seguirà l'iter previsto a seconda della tipologia dell'operazione medesima.

Qualora la controparte risulti invece censita nel Registro, l'operatore provvederà a trasmettere la pratica al Servizio Affari Legali e Fiscale con evidenza di un set di informazioni minimali in merito all'operazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (per i soli fornitori) il budget previsto per l'esercizio in corso e/o l'ammontare fatturato nel precedente esercizio;
- la descrizione dell'operazione con indicazione dell'importo e delle relative condizioni economiche da applicare alla stessa;
- la durata dell'operazione.

Sulla base delle informazioni trasmesse il Servizio Affari Legali e Fiscale¹:

- (i) opera una classificazione dell'operazione, valutando se la stessa sia da considerarsi un'Operazione di Importo Esiguo, un'Operazioni di Minore Rilevanza o un'Operazione di
- (ii) Maggiore Rilevanza, se rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 136, TUB od in una delle fattispecie per le quali è prevista l'esclusione delle procedure disciplinate dal Regolamento;
- (iii) valuta se sussista un potenziale conflitto di interessi nei confronti del Direttore Generale, o in sua vece del Vice-Direttore Generale, al fine di individuare il soggetto competente per la fase pre-deliberativa/istruttoria del processo decisionale inerente le operazioni di minore rilevanza e di maggiore rilevanza;
- (iv) monitora il cumulo delle operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, al

¹ Nel caso in cui la controparte fosse un membro del Servizio Affari Legali e Fiscale, l'attività in oggetto verrà svolta dalla Direzione Compliance e AML.

fine del calcolo della soglia di rilevanza per l'identificazione di un'operazione di maggiore rilevanza;

- (iv) verifica, con il supporto della Direzione Finanza, che l'operazione in questione, singolarmente o eventualmente cumulata con altre operazioni poste in essere con il medesimo Soggetto Collegato, rispetti i limiti fissati dalle Disposizioni per l'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

Identificata la tipologia di operazione e verificato il rispetto dei limiti prudenziali previsti dalle Disposizioni, il Servizio Affari Legale e Fiscale:

- a) predispone un dossier informativo (di seguito, il “**Dossier Informativo**”) che deve indicare, in modo sintetico ma esaustivo:
 - la controparte dell’operazione;
 - la natura della correlazione;
 - la tipologia di operazione;
 - l’importo dell’operazione;
 - la durata dell’operazione;
 - le condizioni economiche dell’operazione con indicazione se le stesse siano condizioni standard o di mercato.
- b) trasmette il Dossier Informativo alla Direzione Compliance e AML per la valutazione e relativa deliberazione² ed informa il servizio competente per l’operazione medesima (di seguito, il “**Servizio Interessato**”), circa la tipologia dell’operazione esaminata (di importo esiguo, di minore rilevanza o di maggiore rilevanza) e del relativo iter deliberativo.

Nel caso in cui l’operazione si discosti dalle condizioni standard dovrà essere data evidenza dell’interesse e delle motivazioni sottostanti nonché dei rischi che l’operazione potrebbe comportare e, conseguentemente, della convenienza dell’operazione per la Banca.

Il Dossier Informativo rappresenta la base per effettuare l’istruttoria e viene altresì messo a disposizione del Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, nella fase istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza e Maggiore Rilevanza.

Al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di rilevazione delle operazioni con i Soggetti Collegati, il Servizio Affari Legali e Fiscali provvede con cadenza semestrale ad imputare a sistema delle operazioni fittizie a nome dei predetti soggetti.

6.1. Operazioni di importo esiguo

Ai fini del presente Regolamento, sono considerate come “operazioni di importo esiguo”, quelle di importo pari o inferiore alla soglia di 30.000 (trentamila) Euro.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, e senza pregiudizio per la sana e prudente gestione della Banca, le operazioni di importo esiguo sono istruite dal Servizio Affari Legali e Fiscali con il

² Nel caso in cui la controparte fosse un membro della Direzione Compliance e AML, l’attività in oggetto verrà svolta dal Servizio Affari Legali e Fiscali.

fine di perseguire gli obiettivi di neutralità della Banca nell’ambito della gestione delle operazioni con Soggetti Collegati.

Una volta completata la fase istruttoria, il Servizio Affari Legali e Fiscali trasmetterà il Dossier Informativo alla Direzione Compliance e AML per la relativa deliberazione e informerà il Servizio Interessato degli esiti della valutazione effettuata al fine dell’assunzione delle relative deliberazioni da parte della predetta Direzione Compliance e AML.

Ciascuna delle suddette operazioni verrà annotata nel Registro a cura del Servizio Affari Legali.

La Direzione Compliance e AML, su base trimestrale, predisporrà un flusso informativo, consistente in un rapporto concernente le operazioni di importo esiguo poste in essere nel periodo di riferimento, diretto ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e la Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance della Capogruppo.

Così come previsto dalle Disposizioni, in occasione dell'audit annuale la Direzione Internal Audit verificherà l'osservanza delle politiche interne tramite una *review* del processo e degli attori coinvolti.

6.2. Operazioni di minore rilevanza

Ai fini del presente Regolamento si identifica come Operazione di Minore Rilevanza un'operazione di importo superiore a 30.000 (trentamila) Euro ed inferiore a 500.000 (cinquecentomila) Euro.

6.2.1. Fase pre-deliberativa/istruttoria delle operazioni di minore rilevanza

Nel pieno rispetto delle prescrizioni di carattere prudenziale contenute nelle Disposizioni, la procedura pre-deliberativa/istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza è curata dal Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, previa valutazione dell'assenza di un suo potenziale conflitto di interessi nell'operazione effettuata a cura del Servizio Affari Legali e Fiscale, ai sensi del paragrafo 6 del Regolamento. In tale ambito, il Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, si avvale dei Servizi Interessati ai fini dello svolgimento di un'accurata istruttoria.

Laddove, invece, il Servizio Affari Legali e Fiscale in collaborazione con la Direzione Compliance e AML, dovesse ravvisare un potenziale conflitto di interessi nei confronti del Direttore Generale, il Vice-Direttore Generale procederà a curare la presente fase.

Nel momento in cui il Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, ritiene di aver acquisito sufficienti elementi informativi in merito all'operazione, sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, alla prima riunione utile, la documentazione necessaria al fine dell'adozione delle relative delibere in materia.

Il Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, in particolare, si adopera affinché in tempo utile rispetto alla data di convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione, tutti i membri dello stesso, ed in particolare gli Amministratori Indipendenti, e del Collegio Sindacale ricevano un'adeguata e completa informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

Al fine di garantire che gli Amministratori Indipendenti ricevano una completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, agli stessi viene riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, nei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito dell'esame della documentazione istruttoria ricevuta, gli Amministratori Indipendenti formulano congiuntamente un parere preventivo e motivato in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

6.2.2. Fase deliberativa delle operazioni di minore rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere preventivo redatto a cura degli Amministratori Indipendenti, delibera in merito all'approvazione di Operazioni di Minore Rilevanza. La delibera deve contenere adeguate motivazioni circa l'opportunità e la convenienza dell'operazione per la Banca nonché elementi in supporto delle ragioni di eventuali scostamenti, rispetto agli standard di mercato, dell'operazione da porre in essere.

In caso di parere negativo o condizionato formulato da parte degli Amministratori Indipendenti, il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto ad esprimere, in maniera adeguata e motivata, le ragioni in base alle quali la delibera viene comunque assunta nonché a fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate da parte degli Amministratori Indipendenti.

L'esecuzione della delibera assunta del Consiglio di Amministrazione verrà affidata al Direttore Generale, il quale, si avvarrà di tutti i Servizi Interessati, nel rispetto degli eventuali limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera.

Nell'ipotesi in cui, invece, nella fase di identificazione dell'operazione con un Soggetto Collegato (cfr. paragrafo 6), fosse stata accertata la sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi in capo al Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione dell'operazione, incaricherà il Vice-Direttore Generale, per l'esecuzione della stessa, conferendogli tutti i poteri a tal fine necessari ivi inclusa la facoltà di avvalersi di tutti i Servizi Interessati, nel rispetto degli eventuali limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera.

Il Direttore Generale, o Vice-Direttore Generale incaricato dal Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione della delibera, riferisce al Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile, in merito alla conclusione delle operazioni relativamente alle quali gli Amministratori Indipendenti avevano formulato un parere negativo o condizionato.

Il perfezionamento di accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali aventi ad oggetto operazioni con Soggetti Collegati, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, è soggetto allo stesso processo deliberativo adottato in sede di approvazione delle operazioni originarie. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione è informato delle perdite o dei passaggi a sofferenza relativi ad operazioni concluse sulla base delle deliberazioni dallo stesso adottate.

Le operazioni di minore rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione vengono annotate nel Registro tenuto a cura del Servizio Affari Legali e Fiscale in collaborazione con la Direzione Compliance e AML.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso un parere contrario sono singolarmente comunicate al Collegio Sindacale non appena deliberate.

6.3. Operazioni di maggiore rilevanza

Ai fini del presente Regolamento, si identifica come Operazione di Maggiore Rilevanza quella di importo pari o superiore alla soglia di 500.000 (cinquecentomila) Euro.

6.3.1. Fase pre-deliberativa/istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza, in ragione del loro importo, rappresentano un maggiore rischio per la Banca. In considerazione di quanto sopra la Banca, in conformità con le Disposizioni, prevede che la procedura deliberativa di seguito descritta sia soggetta a controlli più stringenti.

Il Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, previa valutazione dell'assenza di un suo potenziale conflitto di interessi nell'operazione a cura del Servizio

Affari Legali e Fiscale (si cfr. paragrafo 6), procede alla fase istruttoria avvalendosi della collaborazione dei Servizi Interessati ai fini di condurre una completa ed esaustiva analisi.

Laddove, invece, il Servizio Affari Legali e Fiscale in collaborazione con la Direzione Compliance e AML, dovesse ravvisare un potenziale conflitto di interessi nei confronti del Direttore Generale, il Vice-Direttore Generale procederà a curare la presente fase.

Gli Amministratori Indipendenti devono essere coinvolti nell'ambito della fase istruttoria, ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo in merito ai diversi profili dell'operazione.

In questa fase è facoltà degli Amministratori Indipendenti richiedere in via autonoma ulteriori integrazioni alla documentazione ricevuta nonché formulare delle osservazioni al Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale.

Al fine di garantire che gli Amministratori Indipendenti ricevano una completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, agli stessi viene riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, nei limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Nel momento in cui il Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, ritiene di aver acquisito sufficienti elementi informativi in merito all'operazione, sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, alla prima riunione utile, la documentazione necessaria al fine dell'adozione delle relative delibere in materia, adoperandosi affinché in tempo utile rispetto alla data di convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione, tutti i membri dello stesso, ed in particolare gli Amministratori Indipendenti, e del Collegio Sindacale ricevano un'adeguata e completa informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

A seguito dell'esame della documentazione ricevuta ed acquisita nel corso della fase istruttoria, gli Amministratori Indipendenti formulano congiuntamente un parere preventivo e motivato in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

Nel caso in cui, sulla base delle considerazioni effettuate, gli Amministratori Indipendenti formulino un parere negativo o condizionato sull'operazione, il Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale informa tempestivamente il Collegio Sindacale, richiedendo all'organo di controllo di formulare un parere preventivo e motivato in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni della stessa.

6.3.2. Fase deliberativa delle operazioni di maggiore rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere preventivo redatto a cura degli Amministratori Indipendenti, delibera in merito all'approvazione di operazioni di maggiore rilevanza con Soggetti Collegati. La delibera deve contenere adeguate motivazioni circa l'opportunità e la convenienza dell'operazione nonché elementi in supporto delle ragioni di eventuali scostamenti, rispetto agli standard di mercato, dell'operazione da porre in essere.

In caso di parere negativo o condizionato formulato da parte degli Amministratori Indipendenti o dal Collegio Sindacale, o da entrambi questi soggetti, il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto ad esprimere, in maniera adeguata e motivata, le ragioni in base alle quali la delibera viene comunque assunta nonché a fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate da parte degli Amministratori Indipendenti o dal Collegio Sindacale, o da entrambi questi soggetti.

L'esecuzione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione verrà affidata al Direttore Generale, il quale, si avvarrà di tutti i Servizi interessati, nel rispetto degli eventuali limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera.

Nell'ipotesi in cui, invece, nella fase di identificazione dell'operazione con un Soggetto Collegato (cfr. paragrafo 6), fosse stata accertata la sussistenza di una situazione di potenziale conflitto di interessi in capo al Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione dell'operazione, incaricherà il Vice Direttore Generale per l'esecuzione della stessa, conferendogli tutti i poteri a tal fine necessari ivi inclusa la facoltà di avvalersi di tutti i Servizi Interessati, nel rispetto degli eventuali limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di delibera.

Il Direttore Generale, o il Vice-Direttore Generale incaricato dal Consiglio di Amministrazione, per l'esecuzione della delibera, riferisce a quest'ultimo, alla prima riunione utile, in merito alla conclusione delle operazioni relativamente alle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale, o entrambi questi soggetti, avevano formulato un parere negativo o condizionato.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso un parere contrario sono singolarmente comunicate al Collegio Sindacale non appena deliberate.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza relativamente alle quali è stato espresso parere negativo da parte degli Amministratori Indipendenti o del Collegio Sindacale o da parte di entrambi, sono portate almeno annualmente all'attenzione dell'Assemblea dei soci della Banca a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il perfezionamento di accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali aventi ad oggetto operazioni con Soggetti Collegati, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, è soggetto allo stesso processo deliberativo adottato in sede di approvazione delle operazioni originarie. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione è informato delle perdite o dei passaggi a sofferenza relativi ad operazioni concluse sulla base delle deliberazioni dallo stesso adottate.

Le operazioni di maggiore rilevanza approvate dal Consiglio di Amministrazione vengono annotate nel Registro tenuto a cura del Servizio Affari Legali e Fiscale.

7. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CUI È APPLICABILE L'ART. 136 DEL TUB

Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati cui è applicabile l'art. 136, TUB, le operazioni dovranno essere deliberate nel rispetto delle procedure deliberative definite, rispettivamente, nel paragrafo 6.2 e 6.3 del presente Regolamento.

Nel caso di operazioni di importo esiguo con Soggetti Collegati cui è applicabile l'art. 136 del TUB, le operazioni dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell'istruttoria effettuata a cura del Servizio Affari Legali e Fiscale, ove necessario in collaborazione con la Direzione Compliance e AML.

In ogni caso la deliberazione in merito al compimento di un'operazione con Soggetti Collegati cui è applicabile l'art. 136, TUB, a prescindere dalla tipologia della stessa, dovrà essere adottata dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità e con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale, in ottemperanza al disposto del richiamato art. 136, TUB.

8. DELIBERE-QUADRO

Il Consiglio di Amministrazione, con specifica delibera assunta con il voto favorevole degli Amministratori Indipendenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, può prevedere che categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, per un prevedibile ammontare massimo siano compiute per determinate categorie di Soggetti Collegati sulla base di delibere-quadro.

Le delibere quadro sono assunte, a seconda dell'ammontare delle operazioni, previo espletamento delle procedure deliberative riguardanti le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza. La proposta può essere presentata dal Servizio Interessato.

Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere-quadro non sono assoggettate alle regole previste nei precedenti paragrafi 6.2 e 6.3.

Le delibere quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno, e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento, e, in particolare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, a tal fine il Servizio Interessato fornirà tutte le informazioni necessarie alla Direzione Compliance e AML.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima: a tale operazione si applicano pertanto i principi stabiliti dal presente Regolamento per ciascuna operazione con Soggetti Collegati.

9. DEROGHE ED ECCEZIONI

9.1. Operazioni di minore o di maggiore rilevanza urgenti

Qualora il Direttore Generale, o in sua vece il Vice-Direttore Generale, nell'ambito della fase istruttoria della procedura deliberativa, rilevi, sulla base di circostanze oggettive, il carattere di urgenza di un'Operazione di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza, può dare immediata esecuzione all'operazione, senza attendere la delibera del Consiglio di Amministrazione, sempre che, in linea con quanto previsto dalle Disposizioni, proceda a fornire preventivamente un'adeguata informativa in merito alle ragioni d'urgenza dell'operazione al Consiglio di Amministrazione, con particolare attenzione agli Amministratori Indipendenti, ed al Collegio Sindacale.

Qualora uno dei suddetti organi, nonché gli AI, non ritengano sussistente il carattere d'urgenza, ne danno informativa agli altri organi ed, alla prima occasione utile, all'Assemblea dei soci della Banca.

10. FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA CAPOGRUPPO

Al fine di consentire alla Capogruppo il costante rispetto del limite consolidato delle attività di rischio, la Banca invia una informativa trimestrale al consiglio di amministrazione della Capogruppo, in relazione:

- alle Operazioni con Soggetti Collegati, non soggette a deroga, concluse nel periodo di riferimento, includendovi un'adeguata informativa in merito alle loro principali caratteristiche (importo, oggetto, controparte);

- alle operazioni compiute a valere su eventuali delibere quadro nello stesso periodo, indicando l'utilizzo dell' ammontare massimo determinato per le operazioni da realizzare.

11. MONITORAGGIO DEI LIMITI PRUDENZIALI E CASI DI SUPERAMENTO

L'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti prudenziali fissati dalle Disposizioni.

Il rispetto di tali limiti viene assicurato in via continuativa dalla Direzione Rischio. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

In tal caso la Direzione Rischio, coadiuvata dalla Direzione Finanza e dalla Direzione Compliance e AML predispone, ove possibile, un piano di rientro e informa la Direzione Rischio della Capogruppo. In tale caso, come previsto nel Regolamento della Capogruppo, la Direzione Rischio della Capogruppo, coadiuvata dalla Direzione Amministrative e Controlli e Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance, predispone entro 20 giorni dal superamento del/dei limite/i un piano di rientro da sottoporre all'Amministratore Delegato della Capogruppo.

Quest'ultimo, valutata l'adeguatezza del piano e sentito il parere del Collegio Sindacale della Capogruppo, sottopone il piano di rientro all'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo alla prima occasione utile e, comunque, entro 45 giorni dalla data di superamento del limite.

Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro, unitamente al verbale della riunione, viene quindi trasmesso alla Banca d'Italia dai soggetti all'uopo delegati, coadiuvati dalla Direzioni Relazioni Istituzionali Legale e Compliance.

Delle eccedenze rispetto ai richiamati limiti prudenziali dovrà altresì tenersi conto nel processo di determinazione del capitale interno complessivo nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) coordinato dalla Direzione Finanza.

In tal caso la Direzione Rischio, coadiuvata dalla Direzione Finanza e dalla Direzione Compliance e AML predispone, ove possibile, un piano di rientro e informa la Direzione Rischio della Capogruppo. In tale caso, come previsto nel Regolamento della Capogruppo, la Direzione Rischio della Capogruppo, coadiuvata dalla Direzione Amministrative e Controlli e Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance, predispone entro 20 giorni dal superamento del/dei limite/i un piano di rientro da sottoporre all'Amministratore Delegato della Capogruppo.

Quest'ultimo, valutata l'adeguatezza del piano e sentito il parere del Collegio Sindacale della Capogruppo, sottopone il piano di rientro all'esame ed

approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo alla prima occasione utile e, comunque, entro 45 giorni dalla data di superamento del limite.

Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro, unitamente al verbale della riunione, viene quindi trasmesso alla Banca d'Italia dai soggetti all'uopo delegati, coadiuvati dalla Direzioni Relazioni Istituzionali Legale e Compliance.

Delle eccedenze rispetto ai richiamati limiti prudenziali dovrà altresì tenersi conto nel processo di determinazione del capitale interno complessivo nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) coordinato dalla Direzione Finanza.

12. CONTROLLI

In ottemperanza con le previsioni contenute nelle Disposizioni, le diverse fasi in cui si articolano le procedure deliberative descritte nel presente Regolamento nonché la fase post-deliberativa sono sottoposte al controllo delle varie funzioni interne della Banca, ciascuna per quanto di propria competenza, al fine di presidiare adeguatamente i rischi connessi con l'esecuzione di dette operazioni.

In particolare nell'ambito dell'attività di controllo sulle Attività di Rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati:

- il Servizio Controllo Rischi elabora, sulla base delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i criteri per la valutazione del merito creditizio dei soggetti che siano controparte di una operazione con la Banca, definendo contestualmente il livello di propensione al rischio verso tali soggetti; monitora inoltre la coerenza dell'operatività di ciascun Servizio Interessato con i suddetti livelli di propensione al rischio. Avvalendosi del supporto delle Direzioni competenti individua meccanismi di mitigazione del deterioramento dei rischi connessi all'operatività con Soggetti Collegati. Monitora periodicamente i rischi inerenti a tutte le tipologie di operazioni con Soggetti Collegati secondo gli analoghi criteri elaborati per il monitoraggio di quelli inerenti le operazioni con soggetti non collegati.
- La Direzione Compliance e AML svolge la funzione di controllo della conformità normativa e regolamentare di tutte le procedure in materia di gestione dei conflitti di interesse, ivi incluso il presente Regolamento. In particolare il Servizio Compliance verifica almeno con cadenza triennale – fatta salva una tempistica più stringente in caso di modifiche significative alla normativa di riferimento o negli assetti organizzativi della Banca - l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, dei presidi posti in essere dalla Banca, riferendo al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, previa condivisione con gli Amministratori Indipendenti, in merito agli esiti di tale attività al fine dell'individuazione degli eventuali correttivi necessari;

- La Direzione Internal Audit verifica su base annuale l'osservanza di tutte le procedure in materia di gestione dei conflitti di interesse, ivi incluso il presente Regolamento, segnalando tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, previa condivisione con gli Amministratori Indipendenti, eventuali anomalie riscontrate e suggerendo, se del caso, la revisione delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenuta idonea a rafforzare il presidio dei rischi derivanti da operazioni con Soggetti Collegati e da altre fattispecie di conflitti di interesse.

La Direzione Internal Audit riferisce su base annuale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa l'esposizione complessiva della Banca in relazione ad operazioni poste in essere con Soggetti Collegati e ad altre fattispecie in cui è ravvisabile un conflitto di interessi ai sensi del presente regolamento.

13. SEGNALAZIONI

Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate dalla Finanza alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale pro tempore vigente.